

Codice A1813A

D.D. 19 novembre 2019, n. 3940

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al Consorzio Forestale Alta Valle Susa per la realizzazione di interventi compensativi, anticipatori e propedeutici alla cantierizzazione, relativi all'interferenza delle superfici boscate del cantiere della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione .

(omissis)

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 Oulx (TO) per la realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 49306/2019, pervenuta in data 29/10/2019, protocollo in ingresso n° 49136/A1813A, e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. dei comuni di Chiomonte, Giaglione e Salbertrand, individuate catastalmente nell'istanza numero n° 49306/2019, per una superficie totale interessata pari a 43,9199 ha, in deroga a quanto previsto dal comma 3, art. 9 del Regolamento forestale e con le successive prescrizioni:

- le piante su cui effettuare gli interventi per favorire i chiroterri dovranno essere scelte prioritariamente tra quelle da rilasciare ad invecchiamento indefinito ai sensi dell'art. 42bis del Regolamento forestale vigente;
- la contrassegnatura delle dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'intervento e rispettando i valori di copertura indicati nel progetto allegato all'istanza;
- le piante abbattute e rilasciate in bosco dovranno essere allestite rispettando le indicazioni dell'art. 33 del Regolamento forestale.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni